REGOLAMENTO (CEE) N. 2259/83 DELLA COMMISSIONE

del 4 agosto 1983

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili all'acido glutammico e ai suoi sali, della sottovoce 29.23 D III della tariffa doganale comune, originari della Tailandia, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3377/82 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3377/82 del Consiglio, dell'8 dicembre 1982, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1983 a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo (1), in particolare l'articolo 12,

considerando che, ai sensi degli articoli 1 e 9 del suddetto regolamento, è concessa la sospensione dei dazi doganali a ciascuno dei paesi e territori che figurano nell'allegato C, diversi da quelli indicati nella colonna 4 dell'allegato A, nel quadro dei massimali preferenziali fissati nella colonna 9 del suddetto allegato A ; che, ai sensi dell'articolo 10 del suddetto regolamento, non appena i massimali individuali in questione sono raggiunti a livello comunitario, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata ad ogni momento all'importazione dei prodotti in questione, originari di ciascuno dei paesi e territori considerati ;

considerando che per l'acido glutammico e i suoi sali, della sottovoce 29.23 D III della tariffa doganale comune, il massimale individuale è fissato a 458 900 ECU ; che, in data 3 agosto 1983, le importazioni dei suddetti prodotti nella Comunità, originari della Tailandia, hanno raggiunto per imputazione il massimale in questione ;

considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei confronti della Tailandia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

A decorrere dal 9 agosto 1983, la riscossione dei dazi doganali, sospesa ai sensi del regolamento (CEE) n. 3377/82 del Consiglio, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari della Tailandia :

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
29.23 D III	Acido glutammico e suoi sali

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 agosto 1983.

Per la Commissione
Étienne DAVIGNON
Vicepresidente

(1) GU n. L 363 del 23. 12. 1982, pag. 1.